

**DELIBERAZIONE 10 GENNAIO 2013**  
**3/2013/S/GAS**

**CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 10 gennaio 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/10).

**FATTO**

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici distributori di gas, tra i quali Undis S.p.A., per mancata

- ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, Undis S.p.A. risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09.
  3. In data 1 giugno 2011 (prot. 15182), il Responsabile del procedimento ha inviato, all'esercente, la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.
  4. Nel corso dell'attività istruttoria è emerso che, in data 3 dicembre 2010, Undis ha ceduto il ramo di azienda relativo all'attività di distribuzione del gas a Undis Servizi S.r.l. (di seguito: Undis Servizi) e in data 9 marzo 2011 è stata cancellata dal registro delle imprese.
  5. In data 31 luglio 2012 (prot. 23650), il Responsabile del procedimento ha proceduto ad inviare ad Undis Servizi la comunicazione delle risultanze istruttorie.
  6. Con nota 6 settembre 2012 (prot. Autorità 26669), Undis Servizi ha comunicato all'Autorità di aver ceduto, in data 1 maggio 2012, il contratto di gestione del servizio di distribuzione gas nel comune di Cocullo (unico comune nel quale svolgeva l'attività di distribuzione gas) a Citigas Società cooperativa S.p.A..

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

7. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009 inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione, ai sensi dell'art. 7, della RTDG e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09, ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
8. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09 ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
9. All'esito dell'indagine conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 169/09, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009” e, in particolare, a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità, ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
10. In particolare, l'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09, ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse entro il mese di gennaio 2010 alle imprese in questione richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del “Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno” e del “Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord” (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2),

precisando altresì che in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 (comma 3).

11. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088) la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, a Undis S.p.A., la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla Cocullo (AQ) – ID Località 7195.
12. La società non ha inviato alcuna lettera di risposta e risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
13. Tuttavia, in data 9 marzo 2011 Undis è stata cancellata dal registro delle imprese, dopo aver ceduto in data 3 dicembre 2010 il ramo di azienda relativo all'attività di distribuzione del gas a Undis Servizi; poiché quest'ultima non svolge più attività di distribuzione gas, avendo ceduto a sua volta, in data 1 maggio 2012, il contratto di gestione del servizio di distribuzione gas nel comune di Cocullo (unico comune nel quale svolgeva l'attività in questione) a Citigas Società cooperativa S.p.A., non sussistono i presupposti soggettivi per l'irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria per i fatti contestati ad Undis S.p.A. con deliberazione VIS 43/10

### **DELIBERA**

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 43/10 nei confronti di Undis S.p.A.;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Undis Servizi S.r.l., via Gaetano Salvemini 8, 67039 Sulmona (AQ) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*